
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Error in procedendo, potere di correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione

Va confermato l'orientamento secondo cui il potere di correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione è esercitabile anche in presenza di errores in procedendo. Pertanto, deve farsi applicazione del disposto dell'art. 384 c.p.c., u.c. nel caso in cui il dispositivo risulti conforme a diritto; ciò in ragione della funzione nomofilattica affidata alla Suprema Corte dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 11.11.2014, n. 23989

...omissis...

I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia nullità della sentenza, assumendo l'omessa pronuncia sulla domanda con cui essa ricorrente aveva richiesto di dichiararsi che "correttamente la Cassa aveva ricevuto il versamento

della contribuzione integrativa relativa al 1991 e correttamente aveva imputato tale versamento all'anno 1991 e non al 1987 come richiesto dal xxxxxxxx

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la ricorrente principale, sempre in relazione alla questione inerente al motivo che precede, deduce che il Giudice del rinvio aveva omesso di pronunciarsi in senso conforme al principio di diritto enunciato sub b), come riportato nello storico di lite, dalla ricordata pronuncia di cassazione.

I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Ritiene il Collegio che gli stessi non siano fondati, dovendo il dispositivo della sentenza impugnata essere letto alla luce della motivazione che lo sostiene.

Ed invero la Corte territoriale ha prima accertato che, "ai sensi del combinato disposto della legge citata L. n. 449 del 1997, art. 59, commi 6 e 8, la decorrenza della pensione di anzianità del xxxxxxxx è stata correttamente fissata al 1.2.1999"; quindi, dopo avere riportato in sentenza la motivazione resa dalla Corte di legittimità a riguardo dell'integrazione contributiva ed il conseguente ricordato principio di diritto, ha espressamente affermato che "Alla luce di tale principio, appare evidente che non può essere accolta la domanda proposta xxxx in primo grado, di restituzione della somma di L. 6.547.000: invero, facendo applicazione della L. 30 dicembre 1991, n. 414, art. 31, comma 1, la contribuzione integrativa volontaria relativa all'anno 1991 era stata correttamente versata, ragion per cui non ne poteva essere richiesta la restituzione dal xxxx.". Ragion per cui deve convenirsi che la Corte territoriale ha pronunciato conformandosi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di legittimità e, al contempo, che, accertando la correttezza del versamento a titolo di contribuzione volontaria relativa all'anno 1991 (e, conseguentemente, disattendendo la diversa tesi del xxxxxx.), ha risposto alla domanda svolta dalla Cassa, costituendo la teste ricordata affermazione l'ineludibile presupposto logico e giuridico del rigetto della richiesta di restituzione dell'importo in parola.

Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza per omessa pronuncia e/o per inesistenza della motivazione, nonché violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in ordine alla domanda subordinata relativa all'ammontare della somma restituenda, che, secondo quanto prospettato dalla parte, avrebbe dovuto essere limitato all'importo netto effettivamente riscosso, depurato cioè da quanto versato dalla Cassa all'Erario a titolo di imposta.

Il riguardo la sentenza impugnata ha affermato che: "devono essere disattese le argomentazioni della difesa del resistente, atteso che la restituzione della somma richiesta dalla Cassa di Previdenza scaturisce proprio dall'esecuzione delle statuizioni della sentenza di annullamento con rinvio. E' evidente che la somma richiesta in restituzione è indicata al lordo e non al netto: anche a tale proposito l'eccezione del resistente risulta priva di fondamento". Deve allora convenirsi che, da un lato, è infondata la censura di omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale ha deciso, nei termini già ricordati, sulla questione, ma che, dall'altro, la motivazione sul punto è del tutto apparente, risolvendosi nella locuzione "E' evidente che la somma richiesta in restituzione è indicata al lordo e non al netto", la quale di per sé non esprime alcun giudizio sull'effettiva spettanza della somma al lordo, come richiesto dalla Cassa, ovvero al netto, come prospettato subordinatamente dal pensionato; sussiste quindi il vizio denunciato di violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 4, con conseguente nullità della sentenza impugnata in parte qua, stante la mancata esplicitazione dei motivi in diritto che sostengono il decisum, non sussistendo per contro controversia fra le parti in ordine ai presupposti di fatto inerenti alla domanda.

Un tanto premesso, tenuto conto che, secondo il condiviso, ancorché non univoco, orientamento della giurisprudenza di legittimità, il potere di correzione della

motivazione da parte della Corte di Cassazione è esercitabile anche in presenza di errores in procedendo (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 3671/2001; 5962/2001; 15810/2005; 2313/2010; 8622/2012; 28663/2013; contra, ex plurimis, Cass., nn. 2440/1988; 23328/2011), deve farsi applicazione del disposto dell'art. 384 c.p.c., u.c., essendo conforme a diritto il dispositivo, e ciò in ragione della funzione nomofilattica affidata alla Suprema Corte dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., comma 2.

Ed invero allorquando, come nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente cassata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi ovvero, se di maggior misura, della rivalutazione, con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass., n. 25589/2010).

Il ristoro dell'intera diminuzione patrimoniale subita comporta quindi l'obbligo di restituzione della somma erogata al lordo, a prescindere dalla circostanza che una quota del relativo importo sia stata materialmente versata all'Erario, in adempimento di un obbligo di legge.

Quanto alla decorrenza degli interessi, stabilita dalla Corte territoriale a far tempo dalla data del ricorso in riassunzione, anziché dal di del pagamento, non è luogo a provvedere, in carenza di specifico motivo di ricorso sul punto da parte della Cassa. In definitiva entrambi i ricorsi vanno rigettati.

La reciproca soccombenza consiglia la compensazione delle spese.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione di entrambi i ricorsi, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
